# PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE

**PER ATTIVITÀ DI SOSTEGNO E FORMAZIONE IN MATERIA DI GESTIONE DEI RAEE ALLE AZIENDE DI INSTALLAZIONE E DISTRIBUZIONE**

# PREMESSO CHE

Visto il Dlgs n. 49 del 14 marzo 2014 che recepisce nel nostro Paese i contenuti della direttiva europea sui RAEE 2012/19/EU che introduce il regime di responsabilità estesa del produttore di

apparecchiature elettriche ed elettroniche e i relativi rifiuti di apparecchiature ed elettroniche.

Visti gli artt. 33 e 34 del Dlgs. n. 49 del 14 marzo 2014 che definiscono ruoli e compiti del Centro di Coordinamento RAEE (CdC RAEE), gestito e governato dai Sistemi Collettivi dei Produttori di AEE sotto la supervisione del Ministero dell Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Visto il Decreto Ministeriale 65 del 8 marzo 2010, Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature.

Visto il Decreto Ministeriale 121 del 31 maggio 2016, Regolamento recante modalità semplificate per lo svolgimento delle attività di ritiro gratuito da parte dei distributori di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di piccolissime dimensioni.

del Dlgs. n. 49 del 14 marzo 2014 che richiede la sottoscrizione di un accordo di programma in cui siano definite le modalità di ritiro e raccolta dei RAEE conferiti ai distributori ai



 da parte delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale della distribuzione, delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese che effettuano la raccolta e delle associazioni di categoria rappresentative dei Produttori iscritti al Centro di Coordinamento, ciascuna tramite un unico delegato, del  del Centro di

Coordinamento RAEE.

Atteso che CNA, Confartigianato, Casartigiani e CLAAI sono le Associazioni di rappresentanza delle imprese servizi ai propri associati.

# CONSIDERATO CHE

la tematica ambientale legata alle attività economiche, ivi compresa quella legata alla gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (nel seguito RAEE) effettuata dai Distributori di AEE e dagli Installatori di AEE, rappresenta un ambito di interesse verso cui sviluppare azioni di formazione e supporto per una corretta gestione, in ottemperanza alla normativa vigente, e in una prospettiva di Economia circolare;

il Centro di Coordinamento RAEE è l'organismo centrale che si occupa di ottimizzare la raccolta, il ritiro e la gestione dei RAEE in Italia e a cui i Distributori devono rendicontare ai sensi del comma 1  Dlgs. n. 49 del 14 marzo 2014;

 Scope previsto dal Dlgs. n. 49 del 14 marzo 2014 dal 15 agosto 2018 ha ampliato la platea delle imprese soggette alla disciplina RAEE;

vi è una comune volontà di avviare una collaborazione che consenta agli Installatori e Distributori di AEE associati a CNA, Confartigianato, Casartigiani e CLAAI di ricevere formazione e poter fruire del servizio di ritiro dei RAEE da parte dei Sistemi Collettivi consorziati del CdC RAEE anche attraverso la condivisione di strumenti e metodologie di supporto nella predisposizione della documentazione necessaria per il conferimento dei RAEE presso i centri di raccolta comunali;

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO**

**LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO IL PRESENTE PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE**

# ART. 1

## Premessa

1. Le premesse e i considerata formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Collaborazione.

# ART.2

## Finalità e oggetto

1. Le parti stipulanti intendono favorire con il presente Protocollo sinergie che, ferma restando

attività mettendo in condivisione le peculiari competenze e informazioni. Le parti si impegnano a promuovere congiuntamente le seguenti attività:

* informazione e formazione per i Distributori e gli Installatori di AEE associati per favorire la conoscenza ed il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa ambientale;
* assistenza ai Distributori e agli Installatori di AEE associati per una corretta applicazione degli adempimenti ambientali;

- 

del servizio di ritiro dei RAEE attraverso i Sistemi Collettivi consorziati del CdC RAEE stesso, come

* izione



della documentazione necessaria per il conferimento dei RAEE presso i centri di raccolta comunali.

Le parti si impegnano a favorire la realizzazione delle seguenti attività:

* 1. messa a disposizione da parte del CdC RAEE del portale per iscrizione dei Distributori e degli Installatori di AEE e delle funzionalità ad essi dedicate;
  2. informazione e formazione da parte di CNA, Confartigianato, Casartigiani e CLAAI, con il supporto del CdC RAEE, ai Distributori e agli Installatori di AEE per favorire il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa ambientale, Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 3 bis  elettriche ed elettroniche al momento della vendita/installazione di prodotti equivalenti (Decreto Ministeriale 65/2010);
  3. s .

Le parti si impegnano inoltre ad un reciproco scambio di soluzioni e strategie che possano favorire una comune azione utile ed efficace per il miglioramento del contesto, anche normativo, in materia di RAEE.

# ART.3

## Attività delle Parti

1. Gli ambiti di collaborazione previsti dal presente atto sono disciplinati nel seguito.
2. CNA, Confartigianato, Casartigiani e CLAAI per la realizzazione delle attività 2 si impegnano a:
   1. promuovere - anche congiuntamente e con il coinvolgimento delle associazioni territoriali e delle categorie interessate -attività di orientamento per i Distributori gli Installatori di AEE, nella corretta interpretazione della disciplina ambientale del D. Lgs n. 49/2014 e del DM 65/2010.
3. Il CdC RAEE si impegna a:
   1. mettere a disposizione dei Distributori di AEE il portale raggiungibile dal sito [www.cdcraee.it](http://www.cdcraee.it/)  e la gestione del servizio di ritiro dei RAEE attraverso i Sistemi Collettivi consorziati del CdC RAEE stesso, come definito dal



D.Lgs. 49/2014;

* 1. mettere a disposizione degli Installatori di AEE il portale raggiungibile dal sito [www.cdcraee.it](http://www.cdcraee.it/) la predisposizione della documentazione necessaria per il conferimento dei RAEE presso i centri di raccolta comunali;
  2. fornire il supporto 800



894 097 negli orari di funzionamento dello stesso pubblicata sul sito www.cdcraee.it;

* 1. garantire a CNA, Confartigianato, Casartigiani e CLAAI supporto per le attività di informazione e formazione ai Distributori e agli Installatori di AEE.

# ART. 4

## Modalità realizzative

1. CNA, Confartigianato, Casartigiani, CLAAI e CdC RAEE daranno attuazione alle attività previste dal presente Protocollo predisponendo e condividendo un progetto esecutivo, contenente il dettaglio delle azioni previste e degli impegni di ciascuna delle Parti.
2. Le parti potranno condividere variazioni al progetto esecutivo.

# ART. 5

## Durata

1. Dalla data della sua sottoscrizione, il presente Protocollo ha una durata di 12 mesi e si intende di volta in volta rinnovato per un massimo di 36 mesi complessivi. Alla scadenza dei 36 mesi le Parti si incontreranno per eventualmente rinegoziare i termini del presente Protocollo.
2. Ciascuna delle Parti può liberamente recedere in qualunque momento previa comunicazione alle altre Parti stipulanti.

# ART. 6

## Oneri Economici

1. Le Parti si assumono gli eventuali oneri per la realizzazione delle attività di cui al 3 e per la partecipazione dei propri esperti alle attività informative e di assistenza tecnica nonché per

Per gli oneri riguardanti le attività comuni



gli oneri saranno equamente distribuiti.

1. Eventuali oneri aggiuntivi, emersi in sede di progetto esecutivo, verranno valutati di volta in volta.

# ART. 7

## Trattamento dati personali

1. 

nel presente Protocollo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al



normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e

del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva



2. 

del trattamento dei dati personali e si obbligano, a:

a)  del presente Protocollo per le sole operazioni e per i soli scopi ivi previsti;

* + 1. limitare il periodo di conservazione dei dati personali a quanto necessario per eseguire il presente Protocollo e per rispettare gli eventuali obblighi di legge;
    2. adottare tutte le misure di si



GDPR, nonché ogni altra misura preventiva dettata dall'esperienza, idonee ad evitare trattamenti di dati non consentiti o non conformi allo scopo per il quale i dati sono raccolti e trattati;

* + 1. -



22 del GDPR da parte degli interessati;

* + 1. fornire idonea informativa sui trattamenti effettuati, nonché comunicare tempestivamente
    2. non diffondere a soggetti diversi dalle persone autorizzate ad effettuare le operazioni di trattamento, i dati personali trattati in esecuzione del presente Protocollo;
    3. tenere un registro, ove richiesto, delle attività di  del GDPR;

h) 



3.



bito delle

presenti clausole.

# ART. 8

## Responsabili del Protocollo di collaborazione

Per CNA, Confartigianato, Casartigiani, CLAAI i Referenti per la realizzazione del Protocollo di collaborazione sono rispettivamente:

Responsabile Confartigianato Impianti, con il supporto



di Andrea Demurtas

ed economia circolare di Confartigianato Imprese

per CNA, Diego Prati Resp. CNA Installazione Impianti e Barbara Gatto Resp. DPT Politiche Ambientali

per Casartigiani Danilo Barduzzi - Direttore Centro Studi

per CLAAI - Dr Giovanni Mallano

Per il CdC RAEE sarà responsabile del Protocollo di collaborazione ing. Fabrizio Longoni, Direttore Generale.

# ART. 9

## Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere interpretazione e attuazione del presente Protocollo propri Responsabili.

# ART. 10

## Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche Ex Dlgs. 231/2001

Le Parti, nella conduzione delle proprie attività e nella gestione dei propri rapporti, si riferiscono ai

commissione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001 s.m.i., i quali si intendono reciprocamente conosciuti con la sottoscrizione del presente Protocollo.

# ART. 11

## Conflitto di interesse

Protocollo, le Parti si obbligano ad avere esclusivo riguardo agli interessi



# ART. 12

## Riservatezza

1. Le Parti convengono che i contenuti, i documenti, le informazioni, i dati personali - come definiti dal Regolamento UE 2016/679 e dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali -

l presente Protocollo, oltre a poter essere



confidenziali. Le Parti si impegnano pertanto a mantenerli riservati e a farli mantenere tali dai rispettivi dipendenti e collaboratori, salvo per quanto richiesto dalla legge o per l'esercizio dei diritti di una parte nei confronti dell'altra che abbiano fonte nel presente Protocollo, nonché per ottemperare ad eventuali richieste di Pubbliche Autorità alle quali non si possa opporre un legittimo rifiuto.

1. Fermo restando quanto sopra, non possono essere considerate informazioni confidenziali quelle

(i) che la Parte possa dimostrare di aver sviluppato o acquisito indipendentemente dal presente Protocollo; (ii) che diventino di pubblico dominio, per ragioni diverse da un inadempimento attribuibile alla Parte ricevente; (iii) siano rese note dalla Parte che le detiene a terzi che non siano vincolati da obblighi di riservatezza; (iv) siano ricevute legittimamente da terzi che non siano vincolati da obblighi di riservatezza.

3.  Protocollo che la

documentazione economica, finanziaria, tecnica, strategica, i piani, le informazioni, i procedimenti, i brevetti, le licenze e qualunque altra informazione che una qualunque delle Parti abbia fornito per

Protocollo.

1. Le Parti, oltre a garantire l'integrità delle informazioni e dei dati, saranno ritenute responsabili anche del comportamento dei soggetti a qualunque titolo dal

attività contrattuali (es. dipendenti, consulenti e subappaltatori).

1. Le Parti, salvo quanto diversamente stabilito nel Protocollo

Protocollo e per il periodo di 5 anni

Protocollo stesso

o quando la divulgazione sia richiesta dalla legge o da una pubblica Autorità.

1. Ai sensi ed ai fini degli articoli 1341 e 1342 codice civile, le Parti dichiarano di aver discusso e

      mbio di corrispondenza, per fini che rientrano nella loro specifica attività professionale, senza necessità di approvazione specifica di clausole.